

Ordinanza Sindacale n. 254 del 25 Settembre 2007

Disciplina accesso e fruizione campo scolastico ex C.O.N.I.

IL SINDACO

- Ravvisate le necessità di tutelare il patrimonio immobiliare dell'Ente e nel contempo di garantire la disciplinata ed efficiente fruizione dei beni di proprietà comunale;
- Rilevato che tra le disponibilità del patrimonio comunale si annovera anche l'impianto sportivo di atletica leggera di via A. Bassi, meglio conosciuto come " Campo C.O.N.I.", recentemente interessato da consistenti lavori di manutenzione straordinaria, frequentato quotidianamente da una moltitudine di cittadini, cultori dell'attività fisica;
- Visto l'art. 7-bis del T.U. LL.EE.LL. introdotto dall'art. 16 della legge 16/01/2003 n° 3, riguardante le sanzioni amministrative;
- Visto l'art. 54 del T.U. LL.EE.LL. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulle attribuzioni del Sindaco;
- Vista la Legge 24/11/1981 n° 689 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante il sistema sanzionatorio alle violazioni alle Ordinanze del Sindaco, emesse in base alle leggi sopra citate;
- nelle more che venga adottato il regolamento comunale per l'attuazione della materia di cui sopra

ORDINA

Che vengano rispettate le seguenti norme comportamentali da parte di tutti gli utenti che accedono al capo scolastico ex C.O.N.I. di via A. Bassi, pena l'applicazione delle previste sanzioni in caso di inosservanza:

- 1) E' vietato circolare con biciclette, ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli, ad eccezione di quelli autorizzati. E' autorizzato l'accesso di biciclette condotte a mano, limitatamente al raggiungimento delle apposite rastrelliere e fino all'esaurimento dei posti disponibili. Sanzione in caso di trasgressione € 51,65
- 2) E' vietato calpestare la pista di atletica e le altre parti in materiale sintetico con calzature diverse da quelle destinate esclusivamente all'uso ginnico. Sanzione in caso di trasgressione € 51,65
- 3) E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori. Sanzione in caso di trasgressione € 51,65
- 4) E' vietato introdurre, depositare e scaricare materiali nocivi od inquinanti. Sanzione in caso di trasgressione € 154,94
- 5) E' vietato introdurre o depositare, seppure momentaneamente, bevande od altri liquidi in contenitori di vetro. Sanzione in caso di trasgressione € 51,65
- 6) E' vietato imbrattare, deturpare panchine, servizi igienici, spogliatoi ed ogni bene di cui è dotato l'impianto. Sanzione in caso di trasgressione € 51,65
- 7) E' vietato introdurre cani (od altri animali) privi di museruola e guinzaglio. Sanzione in caso di trasgressione € 77,47
- 8) I proprietari di cani o di altri animali sono obbligati a munirsi di paletta e sacchetto per la raccolta dei rifiuti organici. Sanzione in caso di trasgressione € 51,65

- 9) E' vietata l'occupazione del suolo, anche temporanea per esposizione di merci, per trattenimenti vari ed altro senza la preventiva autorizzazione sindacale. Sanzione in caso di trasgressione € 103,29
- 10) E' vietato usare un contegno scorretto o indecoroso tale da disturbare le altre persone o proferire parole che possano apportare molestie. Sanzione in caso di trasgressione €51,65
- 11) E' vietato l'ingresso ai mezzi di trasporto privati degli addetti alla custodia. Sanzione in caso di trasgressione € 154,94

Gli addetti alla custodia dell'impianto ed il comando della P.M. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

L'ufficio comunale allo sport dovrà provvedere a fare affiggere appositi cartelli all'ingresso ed all'interno della struttura contenenti le prescrizioni del presente provvedimento e gli orari di apertura dell'impianto.

IL SINDACO

Avv. Girolamo Fazio